

# STATUTO UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA

APPROVATO DAL CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'USSI - NAPOLI 5 MARZO 2025

## COSTITUZIONE E SCOPI

### ARTICOLO 1

È costituita dal 1946, nell'ambito e nella disciplina della Federazione Nazionale Stampa Italiana (F.N.S.I.), l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), quale gruppo di specializzazione secondo le norme previste dagli articoli 32 e seguenti dello Statuto della F.N.S.I. e dell'allegato Regolamento operativo Ussi. Essa aderisce all'Association internationale de la presse sportive (A.I.P.S.)

### ARTICOLO 2

L'U.S.S.I. è articolata in Gruppi regionali o interregionali di specializzazione sportiva costituiti, nel territorio di competenza delle rispettive Associazioni regionali di stampa, da giornalisti professionali e giornalisti collaboratori iscritti alle rispettive Associazioni regionali di stampa (AA.RR.SS.).

### ARTICOLO 3

Comma 1 - L'U.S.S.I. è un'Associazione di giornalisti aderenti alla F.N.S.I.

Comma 2 - L'U.S.S.I. opera per il massimo riconoscimento e per la crescita del giornalismo sportivo e per la migliore tutela di tutti i giornalisti sportivi, anche promuovendo, a tale fine, l'aggiornamento tecnico professionale dei propri iscritti e il loro arricchimento culturale.

Comma 3 - L'U.S.S.I. è impegnata inoltre a sostenere attivamente le iniziative della F.N.S.I. e delle AA.RR.SS. - di queste procurandosi il patrocinio e la tutela, quando del caso - a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale relativo al lavoro giornalistico.

Comma 4 - L'U.S.S.I. coordina l'azione dei Gruppi regionali o interregionali e promuove e disciplina la costituzione di altri Gruppi. Fra i suoi obiettivi preminenti si

pongono, tra gli altri, la promozione e il sostegno di ogni iniziativa ritenuta utile al processo di potenziamento dello sport in tutte le sue componenti, con riferimento a una moderna concezione dello sport stesso quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale.

Comma 5 - L'U.S.S.I. è senza fine di lucro.

Comma 6 - L'U.S.S.I. è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) quale Associazione benemerita e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.); essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità nonché in armonia con lo Statuto del C.O.N.I., con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. stesso e in adesione al Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I.

## ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E COSTITUZIONE DEI GRUPPI

### ARTICOLO 4

Comma 1 - L'U.S.S.I. è articolata in Gruppi regionali nell'ambito delle rispettive AA. RR. SS. di appartenenza. Gli Statuti dei singoli Gruppi regionali dovranno essere in armonia con quello dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. I Gruppi sono regolarmente costituiti con l'adesione di almeno quindici iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto, dei quali almeno dieci giornalisti professionali.

Comma 2 - Gli Statuti dei singoli Gruppi dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo nazionale - di cui al successivo art. 10 - con le modalità e nelle forme che sono previste nel Regolamento operativo; il medesimo Consiglio avrà il compito di verificare che gli Statuti siano redatti in armonia con quello dell'Unione Stampa Sportiva Italiana.

Comma 3 - Presso una A.R.S. non può essere costituito più di un Gruppo. Per una più appropriata azione di rappresentanza i Gruppi possono, in presenza di almeno sette iscritti, indipendentemente dal numero di professionali e collaboratori, strutturarsi in "Sezioni provinciali distaccate" di cui dovranno essere specificatamente previste, nello Statuto del Gruppo di appartenenza, attribuzioni e competenze.

Comma 4 - Qualora in una regione, nella quale esista già una A.R.S., fosse impossibile la costituzione o il mantenimento di un Gruppo autonomo nell'ambito

dell'U.S.S.I. per la mancanza o il venir meno del numero minimo degli iscritti, il Consiglio nazionale dell'U.S.S.I. ne dispone l'aggregazione ad altro Gruppo regionale limitrofo, fino a quando non ricorrano eventualmente i presupposti numerici per la costituzione o ricostituzione del Gruppo regionale autonomo.

## DELL'AUTONOMIA

### ARTICOLO 5

Comma 1 - L'Unione, sul piano nazionale, e i Gruppi, nell'ambito regionale, pur tenuti a coordinarsi con l'obiettivo, tra gli altri, della massima correttezza e trasparenza dei rispettivi bilanci, sono funzionalmente, organizzativamente e amministrativamente autonomi.

Comma 2 - Unione e Gruppi operano, comunque, in modo da non violare Statuti e Regolamenti della

F.N.S.I. I Gruppi, inoltre, devono adeguarsi alla normativa dell'Unione nazionale e operare nel pieno rispetto del suo Statuto e delle delibere del suo Consiglio Direttivo.

### ARTICOLO 6

Comma 1 - In presenza di accertate e gravi irregolarità di gestione e/o di funzionamento, e anche in caso di mancata osservanza delle norme del presente Statuto, il Consiglio Direttivo nazionale dell'U.S.S.I. potrà deliberare la decadenza degli organi e il commissariamento di singoli Gruppi regionali o interregionali nominando un Commissario.

Comma 2 - Il Commissario così nominato provvede, entro 90 giorni, a indire l'assemblea elettiva per la ricostituzione di tutti gli organi del Gruppo regionale o interregionale interessato. In caso di comprovata impossibilità, il Consiglio Direttivo (ovvero il Comitato di Presidenza salvo ratifica del Consiglio Direttivo) provvederà a prolungare il commissariamento fino ad un periodo di sei mesi rinnovabile per motivate ragioni per una sola volta al massimo per eguale periodo.

## REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

### ARTICOLO 7

Comma 1 - Possono essere associati all'U.S.S.I. quali soci ordinari esclusivamente i giornalisti professionali e i giornalisti collaboratori regolarmente iscritti ai rispettivi

elenchi della F.N.S.I. attraverso le AA.RR.SS. e che esercitano prevalentemente e/o continuativamente l'attività di giornalista sportivo.

Possono essere insigniti del riconoscimento dello status di soci benemeriti i soci ordinari, professionali e collaboratori, regolarmente iscritti all'U.S.S.I (e alle AA.RR.SS.) che, avendo contribuito in maniera particolare a dare impulso e prestigio all'Unione, ricevono tale qualifica dal Consiglio Direttivo nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza. Il numero complessivo dei soci benemeriti non può superare contemporaneamente il numero di dieci. Durante il proprio mandato ogni Consiglio Direttivo non può nominare più di tre soci benemeriti.

I soci benemeriti partecipano alla vita associativa con diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.

Comma 2 - Ogni socio ha diritto a partecipare alle assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari, partecipando all'attività ufficiale dell'U.S.S.I. Tutti i soci, se in possesso dei requisiti richiesti dalle norme statutarie e regolamentari, possono concorrere alle cariche sociali.

Comma 3 - Ogni socio è tenuto ad osservare lo Statuto, così come approvato, nonché il Regolamento operativo dell'U.S.S.I. Ciascun socio è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni e decisioni degli organi associativi, adottate nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, oltre che ad adempiere agli obblighi, anche di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni sociali.

Comma 4 - È fatto divieto di far parte dell'U.S.S.I. a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti dagli Organi disciplinari della F.N.S.I. e dell'Ordine dei giornalisti. È inoltre sancito il divieto di far parte dell'U.S.S.I. per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti da organi di giustizia sportiva. A tal fine la segreteria emetterà apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

## ORGANI

### ARTICOLO 8

Comma 1 - Sono organi dell'Unione Stampa Sportiva Italiana:

- il Congresso nazionale;
- il Consiglio Direttivo nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori;
- la Conferenza nazionale dei Presidenti dei Gruppi regionali.

## IL CONGRESSO NAZIONALE

### ARTICOLO 9

Comma 1 - Il Congresso Nazionale è il supremo organo dell'U.S.S.I. Ad esso spettano i poteri deliberativi in ordine alle direttive generali dell'Unione.

Comma 2 - Il Congresso Nazionale è indetto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale.

Comma 3 - E' un Collegio elettivo, formato dai rappresentanti dei Gruppi regionali e interregionali designati dalle rispettive Assemblee. I Presidenti di Gruppo sono di diritto inseriti tra i delegati al Congresso.

Comma 4 - Il Congresso per il rinnovo delle cariche elettive viene svolto entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Il Congresso straordinario è convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e che la decisione venga ratificata dal Consiglio direttivo nazionale.

Comma 5 - Il Congresso è convocato dal Presidente con lettera inviata ai Presidenti dei Gruppi Regionali tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). La convocazione, da spedire almeno 30 giorni prima della data fissata, deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione degli aventi diritto al voto. In casi di particolare e comprovata urgenza, il termine di cui sopra è dimezzato.

Comma 6 - La convocazione del Congresso è obbligatoria se richiesta per iscritto, e motivata, dalla metà più uno dei Gruppi Regionali aventi diritto al voto o dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In questi casi la convocazione e la celebrazione del Congresso devono avvenire entro 90 giorni.

Comma 7 - I Gruppi regionali possono, a loro volta, richiedere motivatamente l'inclusione nell'ordine del giorno di propri argomenti entro e non oltre 15 giorni dal

ricevimento della convocazione. L'ordine del giorno definitivo deve essere inviato ai Gruppi regionali entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso.

Comma 8 - La verifica dei poteri di voto è demandata ad una apposita Commissione Verifica Poteri di cui al successivo art. 17.

Comma 9 - Il Congresso è regolarmente insediato in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, il Congresso è valido con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Per il Congresso elettivo in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.

Comma 10 - In ogni caso, il Congresso delibera validamente a maggioranza semplice, salvo quando specificamente previsto un quorum deliberativo speciale.

Comma 11 - Il Congresso è insediato dal Presidente dell'U.S.S.I. o da chi ne fa le veci; quale suo primo atto l'Assemblea elegge il proprio presidente. Il Congresso per le sue deliberazioni è costituito dai rappresentanti dei Gruppi Regionali che sono attribuiti come segue:

ogni Gruppo in quanto tale dispone di un rappresentante nella figura del Presidente o da un rappresentante da lui designato per iscritto in sua sostituzione purché aderente al Gruppo;

per ogni venti soci professionali, o frazione di venti superiore a dieci, ogni Gruppo ha diritto ad un rappresentante, fino ad un massimo di quattro, più un ulteriore rappresentante per i Gruppi che superino i cento iscritti professionali;

per ogni venti soci collaboratori, o frazione di venti superiore a dieci, ogni Gruppo ha diritto ad un rappresentante fino ad un massimo di due, più un ulteriore rappresentante per i gruppi che superino i cento iscritti collaboratori.

Comma 12 - Precludono la partecipazione al Congresso la morosità delle quote associative da parte dei soci o dei Gruppi Regionali (da versare entro i termini) e l'irrogazione al socio di una sanzione inibitiva o sospensiva in corso di esecuzione.

Comma 13 - Il Congresso elegge a scrutinio segreto con votazioni separate il Presidente e il Consiglio Direttivo. Mentre per la carica di Presidente giornalisti professionali e collaboratori votano indistintamente, per tutte le altre cariche i giornalisti professionali ed i giornalisti collaboratori votano separatamente i propri rappresentanti.

Comma 14 - Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, anche in caso di ballottaggio.

Comma 15 - Le candidature a Presidente dell'USSI devono essere presentate alla Commissione elettorale attraverso la Segreteria Nazionale alla quale vanno indirizzate. Possono essere presentate esclusivamente da soci professionali che figurano negli elenchi degli iscritti da almeno 181 giorni prima della data del Congresso elettivo acquisiti dalla Commissione elettorale, devono pervenire alla Segreteria nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per il Congresso elettivo. Le candidature, sottoscritte da almeno quindici soci iscritti all'U.S.S.I. (professionali/collaboratori) in regola con il pagamento delle quote, devono essere accompagnate da: 1) dati anagrafici; 2) nominativo del Gruppo di appartenenza; 3) data di iscrizione all'Albo dei giornalisti; 4) certificazione del Gruppo di appartenenza del candidato che attesta la sua iscrizione all'U.S.S.I. da almeno 181 giorni. I candidati devono essere in regola con quanto previsto dagli artt. 7 e 22 dello Statuto. Le candidature devono essere vidimate dal Gruppo regionale di appartenenza.

E' preclusa l'immediata candidatura a presidente al socio che abbia svolto tale ruolo per tre mandati consecutivi. Tale vincolo e il relativo computo si attuano a partire dall'elezione successiva all'entrata in vigore di questo Statuto.

Comma 16 - Le candidature a Consigliere Nazionale possono essere presentate da soci che figurano negli elenchi degli iscritti da almeno 181 giorni (certificati dal Gruppo di appartenenza) prima della data del Congresso elettivo e devono pervenire alla Commissione elettorale attraverso la Segreteria Nazionale alla quale vanno indirizzate entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per il Congresso elettivo. I candidati devono essere in regola con quanto previsto dagli artt. 7 e 22 dello Statuto. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio.

Comma 17 - Il Congresso nazionale elettivo e il Congresso nazionale straordinario possono svolgersi in modalità online su piattaforme basate su un servizio di videoconferenza. Le votazioni per il rinnovo delle cariche di Presidente, Consigliere e Revisore dei conti possono svolgersi, nei casi di necessità, o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, con il voto elettronico su piattaforme di società specializzate, mediante uno dei seguenti sistemi: a) voto online a distanza; b) voto misto, su scheda cartacea in presenza presso il seggio elettorale e online a distanza; c) voto misto, su supporto informatico in presenza presso il seggio elettorale e online a distanza.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### ARTICOLO 10

Comma 1 - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, da 14 giornalisti professionali e da 6 giornalisti collaboratori, rispettivamente eletti alla carica di Consigliere nazionale dalle categorie di appartenenza.

Comma 2 - Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto il Presidente della Conferenza nazionale dei Presidenti dei Gruppi regionali con diritto di voto e il rappresentante della F.N.S.I. con funzione esclusivamente consultiva.

Comma 3 - Il Consiglio Direttivo è realizzatore delle direttive del Congresso per il raggiungimento degli scopi istituzionali e funzionali dell'U.S.S.I.; approva i bilanci di previsione e consuntivi e ha il compito di relazionare il Congresso sull'andamento della gestione.

Comma 4 - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima con lettera inviata ai componenti tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti. In casi di particolare e comprovata urgenza, il termine di cui sopra è dimezzato.

Comma 5 - Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio. Non è consentita la delega del voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in modalità online su piattaforme basate su un servizio di videoconferenza.

Comma 6 - Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente neoeletto immediatamente dopo la conclusione del Congresso elettivo. Nella prima riunione successiva tutti i membri del Consiglio Direttivo eleggeranno, a maggioranza e con voto segreto, due Vice Presidenti fra i giornalisti professionali (di cui uno assumerà le funzioni di Vice Presidente vicario) e un Vice Presidente tra i giornalisti collaboratori, il Segretario del Consiglio stesso e il Vice Segretario.

Comma 7 - Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro, le cariche di Presidente, Consigliere e membro del Collegio dei Revisori a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. Chiunque si trovi in una situazione di incompatibilità è obbligato entro 15 giorni dal verificarsi della stessa a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare per il futuro dismettendo l'altra. Nel caso di mancato rispetto decadrà dalla carica assunta posteriormente.

Comma 8 - Il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio Direttivo, per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti, e per il tempo limitato alla trattativa degli argomenti medesimi, estranei al Consiglio, nonché Presidenti di Gruppi regionali, senza diritto di voto.

Comma 9 - In caso di assenza non giustificata di un Consigliere per tre riunioni consecutive, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione in base all'ordine dei non eletti. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni o morte di uno o più Consiglieri. Nel caso in cui l'elenco dei non eletti sia esaurito il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione mediante votazione a maggioranza semplice all'interno dello stesso Consiglio Direttivo.

Comma 10 - Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con conseguente necessaria convocazione del Congresso straordinario se, per qualsiasi ragione o vicenda, vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.

Comma 11 - Le dimissioni che comportano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

## IL PRESIDENTE

### ARTICOLO 11

Comma 1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Unione che rappresenta legalmente nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all'U.S.S.I., compatibilmente cioè con la superiore autorità e rappresentatività della F.N.S.I.

Comma 2 - Il Presidente convoca il Congresso in tutti i casi previsti dal presente Statuto.

Comma 3 - È l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che convoca almeno tre volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno tre Gruppi regionali. Se non vi provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo ricevutane richiesta, uno dei Vice Presidenti, può a lui sostituirsi e convocare in sua vece il Consiglio Direttivo, previo il parere favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Comma 4 - Il Presidente, o chi per esso, fissa l'ordine del giorno dei lavori consiliari ed è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno argomenti indicati anche da un solo Consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno otto giorni prima della riunione.

Comma 5 - Il Presidente deve considerarsi decaduto nei casi previsti dall'art. 22 XXXX del presente Statuto, e in ogni altro caso di impedimento permanente dello stesso. In tali casi il Vice Presidente vicario convoca, entro 30 giorni, il Congresso straordinario per l'elezione del Presidente con le modalità e le forme di cui all'art. 9.

## IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

### ARTICOLO 12

Il Segretario del Consiglio nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:

- a) provvede al disbrigo degli affari ordinari e alla cura e alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altra mansione a lui demandata dalla Presidenza, dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) cura e gestisce l'ambito economico-finanziario dell'U.S.S.I., in ottemperanza alle indicazioni e alle determinazioni del Consiglio Direttivo;
- c) unitamente al Presidente, rappresentante legale dell'U.S.S.I., ha facoltà, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, di operare in modo disgiunto sui conti correnti dell'Associazione, aperti presso Istituti bancari o Uffici postali, avvalendosi anche dell'utilizzo dei canali telematici e delle altre modalità operative da remoto disponibili;
- d) provvede alla gestione amministrativa dell'Associazione.
- e) opera nei limiti dell'ordinaria amministrazione;
- f) cura, se del caso con l'ausilio di un professionista, il rendiconto annuale da presentare al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori;
- g) partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto, curando la tenuta dei relativi verbali;
- h) cura la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo.

## IL VICE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

### ARTICOLO 13

Il Vice Segretario

- a) collabora con il Segretario del Consiglio per l'espletamento delle attività affidate a quest'ultimo;
- b) partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto.

## IL COMITATO DI PRESIDENZA

### ARTICOLO 14

Comma 1 - Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario del Consiglio e il Vice Segretario del Consiglio costituiscono il Comitato di Presidenza di cui fa parte anche il Presidente della Conferenza nazionale dei Presidenti regionali, tutti con diritto di voto. Del Comitato di Presidenza fa parte anche il rappresentante della F.N.S.I. con funzione esclusivamente consultiva.

Comma 2 - Ad esso il Consiglio direttivo può delegare, ai fini di immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni. In situazioni di particolare urgenza, il Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo, riferendone a quest'ultimo nella prima seduta consiliare, per la necessaria ratifica.

Comma 3 - Il Comitato, convocato dal Presidente, il quale ne dà avviso almeno 5 giorni prima, è validamente costituito con l'intervento di almeno quattro componenti e decide a maggioranza di due terzi degli intervenuti. In caso di parità di voto quello del Presidente vale doppio.

Comma 4 - Il Comitato di Presidenza predispone, su indicazione del Segretario, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

### ARTICOLO 15

Comma 1 - Il Congresso nazionale elegge - a maggioranza - i membri del Collegio dei Revisori formato da un membro, anche non giornalista, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; da un giornalista professionale e da un giornalista collaboratore che non ricoprano la stessa carica presso la F.N.S.I. o in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla F.N.S.I. Il Congresso elegge inoltre un supplente per ognuna delle tre categorie, destinato a sostituire il Revisore effettivo della stessa categoria di appartenenza in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere adeguata e comprovata competenza.

Le candidature dei giornalisti a Revisore dei conti possono essere presentate da soci che figurano negli elenchi degli iscritti da almeno 181 giorni (certificati dal Gruppo di appartenenza) prima della data del Congresso elettivo e devono pervenire alla Commissione elettorale attraverso la Segreteria Nazionale alla quale vanno

indirizzate entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per il Congresso elettivo. I candidati devono essere in regola con quanto previsto dagli artt. 7 e 22 dello Statuto.

Le candidature a Revisore dei conti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili devono pervenire alla Commissione elettorale attraverso la Segreteria Nazionale alla quale vanno indirizzate entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per il Congresso elettivo. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio.

Comma 2 - Il Collegio dei Revisori nomina nella sua prima riunione il proprio Presidente, scegliendolo fra gli eletti.

Comma 3 - I componenti il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di partecipare al Congresso oltre che alle riunioni degli organi deliberanti, nelle quali, pur senza diritto di voto, hanno facoltà di far iscrivere a verbale proprie dichiarazioni sugli argomenti oggetto di deliberazione.

Comma 4 - Alle sostituzioni e alle integrazioni dei membri del Collegio dei Revisori si provvede, se possibile, con i membri supplenti sino al primo Congresso utile.

Comma 5 - Il Collegio dei Revisori si riunisce periodicamente per accertare la consistenza di cassa. Suo compito istituzionale è la vigilanza sulla regolare tenuta dell'amministrazione e della contabilità dell'U.S.S.I., oltre che sulla osservanza degli adempimenti eventualmente imposti da norme di legge. Il Presidente dei Revisori presenta al Congresso una relazione sull'andamento della gestione.

Comma 6 - Il Collegio dei Revisori verifica, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Presidenza e redige, in piena autonomia, la relazione accompagnatoria.

Comma 7 - I Gruppi regionali sono tenuti alla nomina del Collegio dei Revisori solo nel caso in cui l'attività degli stessi comporti complessi movimenti di denaro.

## LA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI REGIONALI

### ARTICOLO 16

La Conferenza nazionale dei Presidenti dei Gruppi regionali è composta dai Presidenti in carica dei Gruppi regionali e, in caso di impedimento, da un delegato indicato dallo stesso Presidente impedito. Qualora, per dimissioni o per altri motivi, un Presidente fosse impedito in via definitiva o fosse dimissionario, al suo posto subentrerà il Vice Presidente professionale fino all'elezione del nuovo Presidente. Uno dei Presidenti dei Gruppi regionali viene eletto (a maggioranza semplice) alla

carica di Presidente della Conferenza, con votazione segreta effettuata tra tutti i Presidenti. La carica è rinnovabile e ha durata quadriennale. Con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente della Conferenza il quale surroga il Presidente in caso di sua assenza o per motivi di necessità o di opportunità. La Conferenza nazionale, istituita per recepire le esigenze e le istanze dei Gruppi regionali in una visione globale delle problematiche, deve riunirsi almeno due volte ogni anno, convocata dal Presidente con un preavviso di almeno dieci giorni.

## LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

### ARTICOLO 17

La Commissione Verifica Poteri è composta da cinque membri, di cui quattro nominati uno ciascuno dai quattro Gruppi regionali che possiedono il maggior numero di associati e uno dal Gruppo regionale con il minor numero di associati. All'atto dell'insediamento, la Commissione provvederà a eleggere a maggioranza il Presidente ed eventualmente un Segretario. I componenti della Commissione Verifica Poteri non potranno essere candidati a nessuna carica elettiva nell'ambito del Congresso.

## CONTROVERSIE

### ARTICOLO 18

Per qualsiasi controversia gli iscritti all'U.S.S.I. si rimettono in primo grado al Collegio dei Probiviri delle Associazioni regionali della stampa di relativa appartenenza e, in secondo grado, al Collegio Nazionale della F.N.S.I.

## FONDO COMUNE – BILANCIO

### ARTICOLO 19

Il Fondo comune è costituito:

- dalle quote di partecipazione degli iscritti e dei Gruppi;
- da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'U.S.S.I.;
- dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

## ARTICOLO 20

Comma 1 - L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Comma 2 - Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Presidenza deve redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori.

Comma 3 - Entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo, la relazione del Collegio dei Revisori e del Presidente dovranno essere sottoposti al Consiglio Direttivo nazionale per l'approvazione. Entro il 31 luglio di ciascun anno il bilancio e la relazione dei Revisori dovranno essere depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.

Comma 4 - Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato di Presidenza deve, inoltre, redigere il rendiconto preventivo e presentarlo, nei tre mesi successivi, al Collegio dei Revisori per la verifica. Entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di previsione e la relazione del Collegio dei Revisori dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo nazionale e, entro il 31 maggio dello stesso anno, depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.

Comma 5 - In caso di scioglimento dell'U.S.S.I., per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere di eventuali organismi di controllo e sempre salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

## SEDE

### ARTICOLO 21

La sede istituzionale dell'U.S.S.I. è presso la sede della F.N.S.I. Tuttavia il Consiglio Direttivo dell'U.S.S.I., su indicazione del Presidente, può stabilire una sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale.

## CARICHE, LORO DURATA E VACANZE

### ARTICOLO 22

Comma 1 - Possono concorrere alle cariche elettive dell'U.S.S.I. tutti i soci (art. 7) che provino di:

- essere iscritti all'Ordine dei giornalisti e alla Federazione Nazionale Stampa Italiana;
- essere iscritti all'U.S.S.I. da almeno 181 giorni prima della data delle elezioni;
- non aver riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Comma 2 - La inesistenza ab origine di uno dei requisiti di eleggibilità, accertata o avvertasi successivamente all'elezione, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Comma 3 - Le cariche hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Esse non danno diritto a compenso di sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute da un eletto nell'esecuzione di uno specifico mandato affidatogli dal Congresso, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza.

Comma 4 - Qualora un Consigliere collaboratore, nel corso del mandato, divenga giornalista professionale rimarrà in carica nel Consiglio Direttivo con la nuova qualifica.

Comma 5 - Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente l'esercizio di tutte le funzioni è demandato al Vice Presidente vicario; nel caso l'impedimento assuma, per qualsiasi motivo, carattere definitivo il Vice Presidente vicario provvederà alla convocazione del Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Lo stesso dicasi per il caso di dimissioni del Presidente.

Comma 6 - Nel caso di dimissioni contemporanee, ovvero presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, di oltre la metà dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione del Congresso straordinario. In tal caso rimarranno in carica i Revisori sino alla scadenza del mandato. Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi associativi sono irrevocabili.

Comma 7 - Tutte le assemblee straordinarie di cui sopra devono essere obbligatoriamente convocate entro 30 giorni dall'evento e celebrate entro i 30 giorni successivi.

## CONTRIBUTI

### ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la misura della quota che ogni Gruppo regionale deve versare all'U.S.S.I. nazionale per conto di ciascun iscritto.

## PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

### ARTICOLO 24

Comma 1 - Ciascun socio, regolarmente iscritto, è escluso dall'U.S.S.I.:

- 1) al venire meno delle qualità di cui all'art. 7;
- 2) nel caso di dimissioni;
- 3) qualora abbandoni l'attività di giornalista sportivo;
- 4) nel caso di morosità;
- 5) nel caso di radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito di gravi violazioni dell'ordinamento sociale;
- 6) nell'eventualità di condotta grave sul piano dell'etica e della deontologia professionale. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza del socio può decidere, in base alla gravità dell'accaduto e alla reiterazione dei comportamenti, di deliberare un provvedimento disciplinare (richiamo, ammonizione, sospensione per un determinato periodo di tempo, espulsione) che deve essere approvato dai probiviri dell'Associazione regionale di Stampa e poi essere ratificato dal Consiglio Nazionale Ussi e diventare esecutivo.

Comma 2 - La perdita della qualità, nei casi di cui ai numeri 1 e 3, non opera per quei soci che abbiano fatto parte dell'U.S.S.I. per almeno 15 anni e per i soci collocati in quiescenza, i quali conservano la qualità di socio ordinario.

## MODIFICHE STATUTARIE

## ARTICOLO 25

Comma 1 - L'Unione si dà il proprio Statuto, formulato in termini compatibili con quello della F.N.S.I. e del C.O.N.I. I Gruppi regionali e interregionali elaborano il loro Statuto in conformità a quello dell'Unione che li approva a norma dell'art. 4.

Lo Statuto nazionale è deliberato dal Congresso straordinario che lo approva con la presenza di almeno il 70% dei delegati e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Comma 2 - Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate dal Consiglio Direttivo ovvero dalla metà più uno dei Gruppi aventi diritto al voto.

Comma 3 - Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 30 giorni, il Congresso straordinario, che dovrà tenersi nei successivi 30 giorni.

Comma 4 - Il Consiglio Direttivo, nell'indire il Congresso straordinario, deve, in ogni caso, riportare integralmente, nell'ordine del giorno, le proposte di modifica.

Comma 5 - Ogni modifica statutaria è approvata e resa esecutiva se ottiene in Congresso la maggioranza dei due terzi degli associati presenti.

## SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

### ARTICOLO 26

Comma 1 - L'U.S.S.I., che ha durata indeterminata fino all'esaurimento di tutti i suoi scopi, è sciolta con deliberazione a maggioranza dei quattro quinti degli associati aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza sono nominati i liquidatori, di cui devono essere determinati i poteri, e viene stabilita la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo in conformità con il dettato dell'art.20, ultimo comma.

Comma 2 -La convocazione dell'assemblea, al fine di statuire in merito allo scioglimento, deve essere richiesta da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto i quali, a detta convocazione, dovranno partecipare direttamente.

## RINVIO

### ARTICOLO 27

Per quanto non disposto dal presente Statuto operano le norme della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e quelle statutarie della F.N.S.I.

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 28

Il presente Statuto, approvato dal Congresso straordinario dell'U.S.S.I. in data 5 marzo 2025, entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della F.N.S.I. (Delibera Consiglio Nazionale del 26 giugno 2025) e del C.O.N.I. (Deliberazione Giunta Nazionale n.103 del 14 aprile 2025).